Aggiornato al 11/09/2025

SOSPENSIONE RATE MUTUI IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO FRANOSO VERIFICATOSI A PARTIRE DAL GIORNO 14 MARZO 2025 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAGANO (MO), IN LOCALITÀ BOCCASSUOLO

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.156 del 30 luglio 2025, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025, ha disposto che i soggetti **titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili** ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati ubicati nel territorio del comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo e colpiti dall'evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025 possano richiedere la **sospensione del pagamento delle rate dei medesimi mutui**.

Il diritto alla sospensione può essere esercitato, **previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili** e comunque **non oltre** la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, attualmente prevista il **30 giugno 2026**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e **resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo**, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca **senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria**. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di **sospensione dell'intera rata** (quota capitale + quota interessi), **saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione**. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo. In caso di **sospensione della sola quota capitale**, alla ripresa dell'ammortamento **non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione**.

I clienti interessati dovranno sottoscrivere la **richiesta di sospensione entro e non oltre 30 giorni a partire dal 11 settembre 2025**, data di pubblicazione del presente Avviso.

Come richiedere la sospensione

Entra nella tua Area Riservata, digita "**Sospensione mutui**", seleziona la tipologia "Sospensione Banca" e clicca su RICHIEDI.